

di Patrizia Maciocchi

Italia Oggi, 9 dicembre 2013

Per la Corte costituzionale se il periodo di detenzione è lungo occorre una nuova verifica al termine del carcere. Sotto esame anche le contestazioni che dilatano i termini di custodia cautelare. La pericolosità sociale di una persona detenuta per un lungo periodo non può essere data per scontata, ma va verificata, al termine della detenzione dallo stesso organo che ha adottato la misura di prevenzione.

La Corte costituzionale con la sentenza 291 depositata ieri, spezza una lancia contro le presunzioni verso chi ha passato molto tempo in prigione. Con una seconda decisione (293 sempre depositata ieri) i giudici delle leggi, hanno spostato la loro attenzione sul meccanismo di garanzia della retrodatazione nelle contestazioni a catena, teso a impedire che i ritardi nelle ordinanze cautelari riguardanti i singoli reati finiscano per dilatare i termini della custodia cautelare. In quest'ultimo caso a finire sotto la scure della Consulta è stato l'articolo 309 del Cpp, per la parte in cui pone dei limiti al giudice del riesame di fare verifiche sulla retrodatazione. Secondo il codice di rito la pronuncia in sede di riesame è possibile solo se sono rispettate due condizioni: per effetto della retrodatazione il termine è interamente scaduto al momento dell'emissione del secondo provvedimento cautelare e se tutti gli elementi per la retrodatazione risultano dall'ordinanza cautelare.

Il contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, contro la disparità di trattamento, c'è proprio nella seconda condizione, comunque avallata da due sentenze delle sezioni unite della Cassazione (45246 e 4527 del 2012).

La Corte Costituzionale, precisa che la limitazione non pone il diretto interessato al di fuori di ogni tutela lasciandogli comunque una doppia via: richiesta di riesame e di revoca. Strumenti diversi che presentano vantaggi e svantaggi, ma per questo non sono equivalenti. Anche perché nel conteggio dei pro e dei contro, per ammissione delle Sezioni unite, la bilancia pende in senso favorevole all'imputato dalla parte del riesame. Il discrimine colpisce soggetti in situazioni identiche ed è fondato su fattori puramente casuali. Finisce per essere "beneficiario" chi "incappa" nel giudice della tutela più scrupoloso, che motiva l'ordinanza restrittiva nel modo più dettagliato. Né per impedire la pronuncia del riesame regge la considerazione della difficile gestibilità di una tematica complessa, non compatibile con i tempi brevissimi. La Consulta ricorda che il tribunale del riesame si esprime regolarmente su questioni, come la verifica dei requisiti della validità dei provvedimenti restrittivi, altrettanto complesse dell'accertamento della contestazione a catena. Con la sentenza 291, perdono invece pezzi, la legge 1423 del 1956 sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone socialmente pericolose e il codice antimafia. Sono, infatti, illegittimi gli articoli 12 della legge e l'articolo 15 del codice, per la parte in cui non consentono di rivalutare, anche d'ufficio, la pericolosità sociale allo stesso organo che ha disposto la

misura personale quando questa resta sospesa, perché il diretto interessato è sottoposto a un lungo periodo di prevenzione. Una verifica che deve avvenire a pena scontata e quindi nel momento in cui la misura deve essere eseguita. La Consulta sottolinea la funzione rieducativa della pena, sulla quale certo non si può scommettere ad occhi chiusi ma che non va neppure esclusa a priori. "Il problema della legittimità costituzionale di norme basate su presunzioni di persistenza nel tempo della pericolosità sociale di un determinato soggetto, accertata giudizialmente in un momento anteriore, si è posto in rapporto alla materia parallela delle misure di sicurezza". Con numerose sentenze la Consulta si è espressa per l'esigenza di superare qualunque presunzione legale attraverso la verifica al momento dell'applicazione della misura. Un diverso trattamento per quanto riguarda le misure di prevenzione è in contrasto con l'articolo 3 della Carta. Al giudice resta la facoltà di escludere la necessità della verifica solo nei casi di breve detenzione.